

SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.A.

Ferrovia Domodossola - Confine Svizzero

Via Mizzoccola, 9 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

R.E.A. Verbania n. 25009 – Registro Imprese VCO n. 1832

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00127030039

Capitale sociale € 450.812,70 i.v.

□□□□□

FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO

□□□□□

SCHEMA PRELIMINARE DI

CONTRATTO D'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E LAVORI PER L'ESECUZIONE DI NUOVO ATTREZZAGGIO E SOTTOSISTEMI

STRUTTURALI DI TERRA

TRA

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. con sede legale in Domodossola (VB), Via Mizzoccola 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00127030039, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli, nel prosieguo denominata SSIF

E

L'Impresa con sede legale in,
Codice Fiscale e partita IVA....., rappresentata da
..... in qualità di..... come risulta da Certificato
della CCIAA di del e che elegge il proprio domicilio, per
l'esecuzione del presente contratto, in Via Mizzoccola 9 nel Comune di Domodossola
(VB) presso la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A., nel prosieguo

denominata Appaltatore

PREMESSO

- che con deln.del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stati approvati in linea economica il quadro economico e gli elaborati di gara, per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione di "Nuovo attrezzaggio e sottosistemi strutturali di terra" sulla Ferrovia Domodossola – confine svizzero;
- che al termine della procedura di gara, esperita a seguito di dialogo competitivo come da bando di gara n. pubblicato sulla GUUE n. del, è risultata aggiudicataria l'Impresa
- che con nota n. del il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, preso atto dell'esito della procedura, ha autorizzato l'affidamento all'Impresa aggiudicataria;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata all'Impresa con nota SSIF n. del a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che l'importo complessivo del presente contratto ammonta a € (+ IVA), di cui € (+ IVA) per progettazione, € (+ IVA) per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di offerta ed € (+ IVA) per oneri relativi alla sicurezza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1.1 Le premesse con la relativa documentazione, gli allegati all'atto e i documenti di cui all'art. 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente richiamati nel presente articolo e accettati dalle parti. Inoltre,

le Circolari e le disposizioni tecniche e amministrative del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono anch'esse da considerare integralmente richiamate e parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.

2.1 La SSIF, come in epigrafe rappresentata, affida congiuntamente all'Impresa, che accetta, la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi descritti negli elaborati relativi al "Nuovo attrezzaggio e sottosistemi strutturali di terra", come definiti all'art. 4 del presente atto. L'affidamento comprende lavori a corpo ed eventuali opere per migliorie e/o integrazioni non suscettibili di esatta misurazione, da affidare a misura.

2.2 Le predette opere si inseriscono negli interventi di messa in sicurezza della ferrovia Domodossola – Confine Svizzero (Locarno) di cui la SSIF è concessionaria da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, interamente finanziati dal Ministero concedente con fondi di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartiti con D.M. n. 30 del 01.02.2018, la cui erogazione è regolata mediante Convenzione tra SSIF e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoscritta l'11.09.2019.

2.3 L'appalto comprende la progettazione esecutiva, le opere, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, gli oneri e le spese occorrenti per dar compiute e ultimate in ogni loro parte le opere sopraindicate, così come descritte e individuate nel presente contratto. In particolare la progettazione esecutiva e i lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elementi descrittivi contenuti negli atti e documenti contrattuali di cui agli artt. 1 e 4 del presente contratto e di quanto proposto dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta, secondo le modalità e i patti

contenuti nel presente atto.

2.4 L'appalto comprende anche tutti i servizi documentali, sperimentali, tecnici e amministrativi per l'ottenimento in capo a SSIF dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) alla messa in servizio (AMIS) degli impianti tecnologici installati. Nel presente contratto, a eccezione di dove diversamente specificato, la terminologia di "autorizzazione alla messa in servizio" si intende espressamente riferita a quanto indicato nella sua interezza nel precedente alinea.

2.5 Tutti i lavori devono essere pianificati per essere effettuati garantendo la continuità dell'esercizio ferroviario in sicurezza, nonché tutte le attività a esso correlate.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE.

3.1. I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti e individuati negli elaborati di progetto allegati al presente atto e sottoscritti dalle parti. I principali interventi sono di seguito indicati:

- ✓ l'installazione del sistema di protezione marcia treno ZBMS – LD (SST);
- ✓ l'adeguamento degli impianti dei Passaggi a Livello e Collegamenti di Sicurezza;
- ✓ l'installazione di un nuovo Telecomando;
- ✓ *l'eventuale installazione di un nuovo Interlocking (in funzione della soluzione progettuale individuata).*

3.2 La categoria dei lavori cui al presente affidamento è la OS9, con classifica VIII.

3.3 La SSIF si riserva di affidare ad altra ditta eventuali opere che intendesse escludere in tutto o in parte dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno, nei limiti di quanto prescritto dalle normative in vigore.

3.4 La SSIF si riserva di far svolgere ad altra ditta lavori diversi da quelli dell'appalto, ma nella stessa area di cantiere, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno e senza che venga meno alcuno degli obblighi previsti dai documenti contrattuali.

3.5 L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, la SSIF da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

4.1 L'appalto è disciplinato, oltre che dal contratto, dalle condizioni stabilite dai seguenti documenti che formano parte integrante del contratto stesso e devono intendersi qui espressamente allegati e trascritti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di selezione qualitativa e di gara con tutti i suoi allegati;
- Documento tecnico "Documento preliminare per dialogo competitivo";
- Lettera di invito a presentare offerta con tutti i suoi allegati;
- Offerta tecnico-economica e documentazione allegata;
- Cronoprogramma dei lavori.

I suddetti documenti sono sottoscritti contestualmente al presente atto e verranno registrati in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

4.2 In caso di discordanza o contraddizione tra i documenti sopraindicati, resterà valido quanto prescritto da quello più favorevole alla SSIF.

4.3 L'appalto rientra tra i contratti pubblici relativi ai settori speciali. L'appalto è quindi soggetto al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per quanto attiene ai settori speciali ed è inoltre sottoposto alle disposizioni indicate da leggi,

regolamenti, circolari e disposizioni vigenti o che fossero emanati nel corso dei lavori

in materia di esecuzione di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di impianti, di

opere in conglomerato cementizio semplice o armato, in precompresso o a struttura

metallica, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e

tutela dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.

4.4 I tempi che la normativa vigente ed applicabile alla SSIF, quale concessionaria

del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili operante nei settori

speciali, assegna alla SSIF, ove non dichiarati espressamente perentori dalla stessa

normativa o dal presente atto, devono intendersi ordinatori in quanto ogni attività

relativa all'appalto è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili. L'Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa economica derivante

dal mancato rispetto da parte di SSIF dei tempi previsti dalla normativa in essere.

4.5 L'utilizzo della documentazione di gara è consentito limitatamente ed

esclusivamente per le finalità di esecuzione dell'appalto in oggetto. I marchi, i brevetti

e gli altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale

relativamente a prodotti e tecnologie citati nei documenti di gara, costituiscono

proprietà industriale delle rispettive Società.

ART. 5 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE – MEZZI DI COMUNICAZIONE.

5.1 Agli effetti del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Appaltatore

dichiara che il suo domicilio è il seguente: *Via Mizzoccola, 9 – Domodossola (VB)*

presso la sede della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.

5.2 Tutti gli avvisi, circolari e comunicazioni generali esposti e/o affissi presso la

bacheca sita negli uffici della SSIF inerenti le esigenze del traffico ferroviario o

qualunque altra circostanza connessa con i lavori oggetto d'appalto, si danno per

conosciuti dall'Appaltatore, senza eccezione e indipendentemente dalla conoscenza

effettiva, dal momento dell'affissione stessa, senza alcun ulteriore onere di comunicazione da parte della SSIF.

5.3 Tutte le comunicazioni dirette all'Appaltatore e gli scambi di informazioni con esso sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 50/2016, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui non siano utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta, fax o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

5.4 La lingua di comunicazione è l'italiano.

ART. 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI.

6.1 L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire e consegnare a SSIF una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel presente appalto, relativo ai "settori speciali", non trova applicazione la possibilità di ridurre l'importo della garanzia prevista dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

6.2 La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

6.3 La garanzia definitiva deve restare efficace fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione che devono aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. La SSIF può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6.4 La SSIF ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La SSIF può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6.5 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SSIF.

6.6 La fideiussione, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che

ne disciplinano le rispettive attività. La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

6.7 La garanzia deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, la rinuncia alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SSIF.

Dovrà altresì prevedere quale creditore garantito sia la SSIF sia il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con vincolo di solidarietà attiva e dovrà essere espressamente indicata la non applicabilità dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di contratto soggetto a quanto previsto in materia di settori speciali di cui al medesimo D.lgs. 50/2016. La sottoscrizione di chi rappresenta l'Istituto o dell'intermediario finanziario garante dovrà essere autenticata da un Notaio, che dovrà anche espressamente accertarne i relativi poteri.

6.8 La garanzia potrà rimanere in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui alla normativa vigente, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore, a giudizio della SSIF, non sia all'uopo sufficiente.

6.9 La mancata costituzione di valida ed efficace garanzia di cui al comma 6.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della SSIF.

6.10 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la SSIF abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6.11 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, che

sarà svincolata all'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo, che avrà luogo alla scadenza di due anni dall'emissione del certificato di collaudo.

6.12 L'Appaltatore è tenuto a stipulare e a consegnare alla SSIF prima della consegna dei lavori una polizza che copra per un massimale di almeno euro 2.000.000,00 i danni subiti dalla SSIF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni mobili e immobili, anche preesistenti e anche in caso di lavori su fondazioni, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprendendo nel valore assicurato anche le opere, ricomprese nel contratto d'appalto, ma eseguite da altre Ditte. La polizza deve assicurare la SSIF anche contro gli incendi e gli atti vandalici di tutte le opere di cui all'appalto e delle opere preesistenti. La polizza deve altresì assicurare la SSIF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad almeno € 5.000.000,00 per sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

6.13 In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una o più polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quella specifica per SSIF. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la/e polizza/e in questione copre/ono anche i lavori eseguiti per conto di SSIF.

6.14 Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni che rispondono ad un interesse essenziale di SSIF in qualità di concessionario pubblico; pertanto, in caso di inadempienza

all'obbligazione di mantenere per tutta la durata contrattuale la polizza ivi prevista valida ed efficace, il contratto si risolverà con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6.15 Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

6.16 Sulle opere oggetto dell'appalto, ivi compresi materiali, attrezzature e impianti forniti e posti in opera, l'Appaltatore riconosce un periodo di garanzia di 24 mesi successivo all'ultimazione dei lavori; pertanto, dopo tale data, la polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione dovrà essere sostituita da una polizza che tenga indenne la SSIF da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

6.17 Qualora entro tale termine di 24 mesi si manifestassero difettosità alle opere, l'Appaltatore dovrà intervenire, a propria cura e spese, nella riparazione o sostituzione in opera delle parti difettose. Qualora non vi provvedesse, la SSIF vi provvederà direttamente, avvalendosi di terzi, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute con la maggiorazione del 15% (quindici per cento).

6.18 Il tempo di intervento per la riparazione in garanzia deve essere inferiore al tempo offerto dall'Appaltatore in fase di offerta. In caso di mancato intervento nei tempi stabiliti con conseguente impossibilità di utilizzo degli impianti posti in opera, sarà applicato all'Appaltatore un indennizzo per danni pari a 10.000 €/giorno.

6.19 Limitatamente alle parti sostituite, riparate e messe a punto negli ultimi 12 mesi del periodo di garanzia, quest'ultimo verrà protratto di ulteriori 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa a punto.

6.20 In ogni caso, qualora si evidenziassero nel corso dei successivi 10 (dieci) anni

carenze progettuali o prestazionali tali da compromettere la regolarità e la sicurezza

dell'esercizio, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino di tutti i difetti ed alla sostituzione

di tutto ciò che si dovesse rendere necessario.

ART. 7 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA: REDAZIONE E VALIDAZIONE.

7.1 Ai fini del computo dei tempi contrattuali, la fase di progettazione esecutiva avrà

inizio dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data di efficacia del presente contratto.

7.2 La progettazione esecutiva dovrà essere redatta sulla base della soluzione

tecnica individuata da SSIF a seguito del dialogo competitivo e in conformità agli

elaborati tecnici allegati alla lettera di invito a presentare offerta. La progettazione

dovrà inoltre essere conforme alle eventuali migliorie e/o integrazioni presentate

dall'Appaltatore in sede di offerta e accettate dalla SSIF.

7.3 La progettazione esecutiva dovrà essere eseguita ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.

50/2016 e dovrà comprendere la redazione dei seguenti elaborati:

➤ Relazione tecnica, elaborati grafici e piano manutenzione come indicati nel Documento tecnico-prestazionale allegato alla lettera di invito a presentare offerta;

➤ Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) completo dei suoi allegati, ai sensi D.lgs. 81/2008;

➤ Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi D.lgs. 81/2008.

7.4 La progettazione esecutiva dovrà essere verificata dalla SSIF prima dell'inizio dei

lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016. La verifica dovrà essere effettuata da

organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC

17020: nella fattispecie da un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui al

D.lgs. 50/2019.

7.5 Gli oneri della verifica del progetto da parte dell'OIF saranno a carico

dell'Appaltatore.

7.6 I tempi necessari per l'effettuazione della verifica della progettazione, a decorrere dalla data della sua consegna a SSIF e sino alla data di validazione del progetto, sono esclusi dal computo del tempo di ultimazione dell'appalto.

7.7 Qualora i tempi di verifica della progettazione eccedano i 90 (novanta) giorni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8.5 e 8.6.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI.

8.1 La consegna dei lavori avverrà entro 15 giorni dalla data di validazione del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, sempre che le condizioni meteorologiche e stagionali lo consentano secondo la valutazione discrezionale della SSIF.

8.2 La Direzione dei Lavori comunicherà all'Appaltatore la data di consegna dei lavori. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

8.3 L'Appaltatore è obbligato a dare inizio ai lavori entro il termine tassativo di giorni cinque dalla data del verbale di consegna. La violazione del presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza.

8.4 Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la SSIF ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

8.5 Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla SSIF,

l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro, 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro, 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

8.6 Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

8.7 Qualora, iniziata la consegna, questa si debba sospendere per ragioni di pubblica necessità, per cause di forza maggiore o per documentate e preminenti esigenze dell'esercizio ferroviario, l'Appaltatore non può sciogliersi dal contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o ristoro ove la consegna stessa avvenga o sia completata entro i successivi 120 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.5 del presente articolo.

8.8 Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla SSIF per ragioni diverse da quelle di cui al comma precedente, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma

8.5 del presente articolo.

8.9 La consegna dei lavori potrà avvenire anche in via di urgenza.

8.10 Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori, per non completa disponibilità delle aree, per esigenze di esercizio o per altri motivi tecnici o impedimenti, la consegna potrà essere parziale o frazionata, senza che ciò costituisca ragione per richieste di danni o indennizzi per qualsivoglia titolo. In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per consegne successive, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire i lavori consegnati ed eseguibili e la facoltà delle parti di procedere all'aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori e alla determinazione della nuova data di ultimazione, ma esclusa ogni richiesta di indennizzo o ristoro da parte dell'Appaltatore per l'eventuale slittamento del termine di ultimazione delle opere o ad altro titolo.

8.11 Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda, con il previo benestare della SSIF, l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e a indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbono essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio previsto per i relativi lavori indicato dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento, non si verificano spostamenti del termine di ultimazione contrattualmente fissato; in caso contrario la scadenza contrattuale viene

| | | |
|--|---|--|
| | automaticamente prorogata del numero di giorni necessari all'esecuzione dei lavori | |
| | ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, derivanti dal programma suddetto, | |
| | indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente | |
| | aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. Nei casi di consegna | |
| | parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di | |
| | consegna parziale redatto dal Direttore dei lavori. | |
| | 8.12 Oltre a quanto espressamente previsto nei commi precedenti, nessun altro | |
| | compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori. | |
| | Art. 9 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI. | |
| | 9.1 L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi | |
| | agli ordini di servizio del Direttore dei lavori e alle istruzioni e prescrizioni che gli siano | |
| | comunicati per iscritto dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei lavori o | |
| | direttamente dalla SSIF, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità | |
| | per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori, in | |
| | osservanza di quanto disposto dagli elaborati progettuali facenti parte dei documenti | |
| | di gara e di contratto. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni, qualora | |
| | contengano elementi per i quali è necessaria l'approvazione del Ministero delle | |
| | Infrastrutture e della mobilità sostenibili, diventano efficaci dalla data di | |
| | comunicazione di tale approvazione. | |
| | ART. 10 - AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL'APPALTO. | |
| | 10.1 I lavori di cui al presente contratto sono appaltati per l'importo complessivo di € | |
| | (+ IVA), di cui € (+ IVA) per progettazione esecutiva, € (+ | |
| | IVA) per lavori a corpo, al netto del ribasso d'asta, ed € (+ IVA) per oneri | |
| | relativi alla sicurezza. | |
| | 10.2 Nel caso in cui l'Appaltatore sia residente in uno Stato non compreso nel territorio | |
| | | |

dell'Unione Europea (extra UE), non viene riconosciuto il pagamento dell'IVA.

10.3 Il corrispettivo di contratto comprende tutti gli obblighi, gli oneri e le prestazioni necessari redigere il progetto esecutivo e a dare completa e puntuale esecuzione delle opere affidate a perfetta regola d'arte, compresi quelli necessari per garantire la funzionalità delle opere, ancorché non esplicitamente indicati negli elaborati di progetto.

10.4 Il corrispettivo di contratto è formulato dall'Appaltatore perché ritenuto nel complesso congruo, remunerativo e conveniente a seguito di presa visione dei luoghi, dei documenti di gara, della soluzione progettuale individuata da SSIF a seguito del dialogo competitivo, degli elaborati progettuali che sono stati ritenuti eseguibili, esaurienti e dettagliati, nonché della valutazione delle condizioni climatiche, dei rischi di esecuzione e di qualsiasi altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Con la firma del presente atto, pertanto, l'Appaltatore formula a ogni effetto precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra e di aver acquisito gli elementi tali da giustificare l'offerta stessa e ciò anche in relazione agli oneri tutti previsti a suo carico nel presente atto o negli altri documenti contrattuali.

10.5 Per eventuali esecuzioni "in economia" di somministrazione di materiali o di prestazione di mezzi, verranno utilizzati i prezzi del Prezzario edito dalla Regione Piemonte in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

10.6 L'importo del contratto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della sua efficacia, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi; non è applicabile il comma 1 dell'art. 1664 c.c..

ART. 11 - VARIAZIONI AI LAVORI - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI.

11.1 L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

11.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che la SSIF gli abbia ordinato per iscritto attraverso la Direzione dei lavori. In ordine alle varianti tutte, l'Appaltatore mantiene le medesime obbligazioni di cui al presente contratto.

11.3 La SSIF ha facoltà, nel suo esclusivo interesse e/o in base alle indicazioni ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di ordinare variazioni, in aumento o in diminuzione, con applicazione di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016. L'importo in aumento di tali varianti dovrà trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione.

11.4 La SSIF, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Nel caso in cui la SSIF disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. È escluso ogni indennizzo, equo compenso o attribuzione aggiuntiva. Nel caso di cui al presente comma, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11.5 Le varianti dovranno essere approvate dalla SSIF e, se necessario, dal Ministero concedente.

11.6 L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza che un'eventuale perizia di variante può necessitare della superiore approvazione del Ministero concedente a seguito di un esame e di una valutazione istruttoria dello stesso e che sui tempi di tali necessarie fasi procedurali la SSIF non ha alcuna possibilità di intervento.

Pertanto, l'Appaltatore riconosce di non aver diritto e, a ogni buon conto rinuncia, a ristori o indennizzi di sorta in relazione all'eventuale fermo lavori per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di istruttoria e approvazione della variante da parte del Ministero concedente, che le parti convenzionalmente imputano a fatto di terzo.

11.7 Le parti, inoltre, fissano convenzionalmente in giorni 90 (novanta) il tempo a disposizione della SSIF per l'esame della variante sia in aumento sia in diminuzione e, se del caso, per la trasmissione della stessa al Ministero concedente per l'approvazione, senza che l'Appaltatore, per tale periodo, abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti della SSIF stessa.

11.8 Se siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi sulla base dei prezzi del Prezzario edito dalla Regione Piemonte in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore o – in assenza – ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di prezzo.

11.9 Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, la SSIF può comunque ingiungere l'esecuzione sulla base di tali prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

11.10 La variante dovrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.

11.11 Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

ART. 12 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI LAVORI.

12.1 È prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale dei lavori a corpo entro quindici giorni | |
| | dalla consegna dei lavori, successiva alla stipula del contratto. Si applica in merito | |
| | l'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 che prevede il recupero progressivo | |
| | dell'anticipazione sui successivi pagamenti in acconto. | |
| | 12.2 La procedura di contabilità dell'appalto tiene conto del sistema autorizzativo delle | |
| | erogazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ente | |
| | concedente e finanziatore. | |
| | 12.3 L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Le prestazioni | |
| | verranno pagate all'Appaltatore mediante n. dieci (10) situazioni contabili intermedie | |
| | semestrali, documentate con stati d'avanzamento dei lavori e certificati di pagamento; | |
| | in ogni caso il credito (al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute ai sensi | |
| | dell'art. 30, co. 5-bis, del D.lgs. 50/2016) per l'emissione della situazione contabile | |
| | intermedia dovrà aver raggiunto la cifra di € 2.000.000 (duemilioni/00). | |
| | 12.4 I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore sulla base di stati di | |
| | avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori e di certificati di pagamento emessi | |
| | dal Responsabile del procedimento, sulla base delle incidenze percentuali delle | |
| | single partire dei lavori a corpo. | |
| | 12.5 L'ultima rata di acconto verrà corrisposta, qualunque sia il suo ammontare, sulla | |
| | base del conto finale e del relativo certificato dopo l'ultimazione dei lavori. | |
| | 12.6 Nei casi in cui l'Appaltatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla | |
| | realizzazione del progetto, la SSIF provvederà alla corresponsione diretta al | |
| | progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione | |
| | indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso, previa approvazione | |
| | del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista | |
| | indicato o raggruppato. | |
| | | |

12.7 Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la SSIF dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione solo ove i detti lavori abbiano raggiunto un ammontare pari o superiore all'80% dell'importo stabilito per l'emissione dello stato di avanzamento.

12.8 Una volta raggiunto l'importo di esecuzione dei lavori indicato al punto 12.3 o, nell'ipotesi dell'ultima rata, una volta avvenuta e verbalizzata l'ultimazione dei lavori, i certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui la SSIF sarà venuta in possesso della fattura, nonché dell'ulteriore documentazione richiesta all'Appaltatore per permettere l'emissione del certificato.

12.9 Successivamente verrà redatto apposito verbale di constatazione dei lavori eseguiti e quindi, dopo che la SSIF avrà trasmesso il SAL ed il relativo certificato di pagamento al Ministero concedente, lo stesso provvederà ad autorizzare lo svincolo delle somme. Su tali tempi la SSIF non può incidere in alcun modo e di tale circostanza l'Appaltatore è ben consapevole e ha tenuto presente la stessa nella formulazione dell'offerta. In ogni caso il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento, subordinatamente alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore e delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al/ai subappaltatore/i.

12.10 La rata di saldo verrà corrisposta dopo il collaudo finale delle opere, sulla base delle risultanze del medesimo, che dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia definitiva è pari a 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente prestato garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, che sarà svincolata all'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo; diversamente, il termine decorre dal momento in cui detta garanzia venga prestata. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

12.11 Le ritenute di cui all'art. 30, co. 5-bis, del D.lgs. 50/2016 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della SSIF del certificato di collaudo, subordinatamente alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore.

12.12 I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c in essere presso la Banca Ag. IBAN intestato a

12.13 In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, l'indirizzo telematico da indicare in fattura è il seguente: RAGIONE SOCIALE: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.; INDIRIZZO: Via Mizzoccola 9 – 28845 – Domodossola (VB); partita IVA: 00127030039; PEC: socsubalpina@legalmail.it; codice destinatario SDI: SUBM70N.

ART. 13 - RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO.

13.1 Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto e a saldo vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati nell'articolo precedente, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento.

13.2 In nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere i lavori e/o le prestazioni indicati nel presente contratto.

ART. 14 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI.

14.1 Il tempo utile per consegnare alla SSIF il progetto esecutivo completo di ogni sua parte sarà di giorni naturali consecutivi, sulla base di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, decorrenti dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data di efficacia del presente contratto. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente comma, comporterà l'applicazione di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo stesso considerando anche la penale di cui al punto 14.2.

14.2 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni naturali consecutivi, sulla base di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data di validazione del progetto esecutivo, inclusi i giorni di condizioni climatiche sfavorevoli di qualsiasi tipo ed entità. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente comma, comporterà l'applicazione di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo stesso considerando anche la penale di cui al punto 14.1.

14.3 In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio

esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

14.4 Il Programma di esecuzione dei Lavori dovrà rispettare tale scadenza, tenendo conto dei tempi necessari ai collaudi dei materiali e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente atto.

14.5 Eventuali modifiche al Programma di esecuzione dei Lavori dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei lavori previo assenso della SSIF.

14.6 Qualora l'avanzamento dei lavori differisca rispetto al Programma di esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà, ad ogni richiesta della Direzione dei lavori, presentare un programma aggiornato. Per la presentazione di detto programma, il Direttore dei lavori potrà imporre una data entro la quale la presentazione stessa deve avvenire; oltre questa data, che in ogni caso dovrà essere superiore a 15 giorni dalla richiesta, sarà applicata, in sede del successivo stato di avanzamento dei lavori, una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.

14.7 È facoltà della SSIF escutere anticipatamente la penale di cui al punto 14.2 - fatto salvo un eventuale conguaglio in sede di contabilità finale - in caso di ritardo nell'esecuzione - accertato dal Direttore dei lavori - superiore a 50 giorni rispetto al programma di esecuzione dei lavori.

14.8 SSIF potrà, ai sensi dell'art. 1252 C.c., compensare le somme da essa dovute con gli importi spettanti a titolo di penale oppure prelevare questi ultimi dalla garanzia

definitiva.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

15.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore o della SSIF, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore dei lavori entro cinque (5) giorni comunicherà la sospensione al Responsabile del procedimento, alla SSIF e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, inviando copia del verbale contenente i motivi della sospensione. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, se del caso, autorizzerà l'avvenuta sospensione dei lavori; in ipotesi di mancata autorizzazione i lavori riprenderanno secondo le disposizioni che impartirà la Direzione dei lavori. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

15.2 Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Responsabile del procedimento o la SSIF possono, anche attraverso la Direzione dei lavori, ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

15.3 Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

15.4 L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la SSIF abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

15.5 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la SSIF si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

15.6 Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

15.7 La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori.

ART. 16 - PROROGHE

16.1 L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroghe con domanda motivata e documentata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

16.2 In caso di proroghe dei tempi contrattuali, resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della concessione della proroga, l'Appaltatore non avrà diritto per ciò solo a compensi o indennizzi di alcun genere.

16.3 Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di rispondere sull'istanza di proroga anche dopo la scadenza

del termine contrattuale e, comunque, dopo aver acquisito i necessari pareri.

Art. 17 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

17.1 L'Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti e operai le leggi e i regolamenti.

17.2 Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

17.3 L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

18.1 Oltre a quanto specificatamente indicato nel presente contratto e/o nei documenti di gara, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i corrispettivi di cui al presente contratto i seguenti obblighi e oneri, esposti a mero titolo esemplificativo e senza esclusione di altri:

18.1.1. L'Appaltatore si obbliga per tutta la durata dell'appalto a garantire a SSIF la disponibilità di uomini, attrezzature e mezzi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori.

18.1.2. L'Appaltatore dovrà rispondere verso SSIF del risultato dell'appalto rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per SSIF, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio ferroviario.

18.1.3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11

| | | |
|--|---------|--|
| | | |
| | | <i>maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.</i> , l'Appaltatore mette in atto le |
| | | misure di controllo del rischio relativamente alla sicurezza ferroviaria dei |
| | | lavori eseguiti. |
| | 18.1.4. | Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 " <i>Attuazione</i> |
| | | <i>della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11</i> |
| | | <i>maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.</i> ", l'Appaltatore assicura che i |
| | | lavori eseguiti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti |
| | | sulla rete SSIF. |
| | 18.1.5. | La consegna a SSIF di tutta la documentazione tecnica relativa all'AMIS, |
| | | affinché SSIF, in qualità di detentore degli impianti di sicurezza, possa |
| | | eventualmente effettuare successive modifiche e richiedere conseguente |
| | | AMIS in variante. |
| | 18.1.6. | Prima di procedere alla definitiva ubicazione delle aree di cantiere e degli |
| | | impianti fissi, l'Appaltatore dovrà valutare con attenzione l'effettivo stato |
| | | della viabilità locale, anche in relazione a un possibile andamento climatico |
| | | sfavorevole e alle particolari esigenze stagionali, l'accessibilità delle diverse |
| | | aree di cantiere e i problemi connessi con il trasporto e la posa in opera del |
| | | materiale, fermo restando che questa attività è a suo totale onere e |
| | | responsabilità. |
| | 18.1.7. | L'effettuazione a propria cura e spese di tutti i tracciamenti, picchettamenti e |
| | | rilevamenti topografici, nel rispetto delle tolleranze di progetto, atti al corretto |
| | | posizionamento in pianta e in quota dei manufatti, secondo quanto previsto |
| | | nel Progetto esecutivo e secondo le prescrizioni direttamente impartite dalla |
| | | Direzione dei lavori. |
| | 18.1.8. | La nomina di un Direttore Tecnico di Cantiere di comprovata esperienza da |

dimostrarsi mediante curriculum e con titolo di studio in materia tecnica (Geometra, Architetto, Ingegnere) ovvero con la carica di Direttore Tecnico di Impresa. Al Direttore Tecnico di Cantiere, che deve ottenere il preventivo benestare da SSIF, devono essere affidate tutte le competenze tecnico amministrative e tutti i poteri necessari per la sottoscrizione di ogni atto tecnico e amministrativo per quanto attiene al presente contratto (ordini di servizio, contabilità dei lavori ecc.). SSIF potrà richiedere in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 (sette) giorni dalla richiesta senza che allo stesso Appaltatore spetti alcun compenso o indennizzo. In caso di mancata sostituzione entro i termini indicati verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza.

18.1.9. La realizzazione, a propria cura e spese, di tutti gli impianti provvisori per il funzionamento del cantiere, compresi gli allacci provvisori alla rete elettrica, telefonica e idrica pubblica e, in caso di impossibilità, l'uso di adeguati gruppi elettrogeni o di pompaggio.

18.1.10. Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza, continuità e sicurezza dell'esercizio ferroviario.

18.1.11. L'obbligo di eseguire i lavori in assenza di circolazione ferroviaria.

18.1.12. L'obbligo di eseguire i lavori di posa in opera, i test e i collaudi durante l'orario notturno dalle 22:00 alle 5:00. Eventuali deroghe riguardanti lavori non potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario e con l'operatività,

| | | |
|--|---|--|
| | potranno concedere lo svolgimento delle attività nelle ore diurne, se | |
| | specificatamente autorizzate dalla Direzione dei lavori sentito il parere del | |
| | Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e tenendo conto di tutte le | |
| | prescrizioni inderogabili previste dai documenti contrattuali. | |
| | 18.1.13. L'esecuzione, ove necessario, della recinzione invalicabile in via provvisoria | |
| | delle aree di cantiere e delle aree destinate all'immagazzinamento all'aperto | |
| | dei materiali. | |
| | 18.1.14. La pulizia e la manutenzione delle aree di cantiere, la sistemazione delle sue | |
| | strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione | |
| | dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. | |
| | 18.1.15. L'approntamento, ove necessario, dei necessari locali di cantiere, che | |
| | dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento | |
| | dei liquami. | |
| | 18.1.16. Lo smaltimento, a propria cura e spese di tutti i materiali di risulta dei lavori, | |
| | secondo le normative in vigore per rifiuti speciali nonché tossici e nocivi. | |
| | 18.1.17. L'esecuzione di tutte le prove per qualificazione e verifica della rispondenza | |
| | delle caratteristiche dei componenti e materiali alle norme di cui agli elaborati | |
| | progettuali facenti parte dei documenti di gara e contrattuali. | |
| | 18.1.18. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione | |
| | notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato | |
| | dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase | |
| | esecutiva, a scopo di sicurezza. | |
| | 18.1.19. La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo | |
| | le norme vigenti del Codice della Strada, dell'esistenza dei lavori in corso nei | |
| | tratti stradali da essi interessati. La segnaletica dovrà essere approvata dalla | |

| | | |
|--|--|--|
| | Direzione dei lavori, ferma restando a totale carico dell'Appaltatore la | |
| | responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza. | |
| | 18.1.20. Il mantenimento della continuità del transito sulle vie o sentieri pubblici o | |
| | privati adiacenti alle opere da eseguire. | |
| | 18.1.21. L'adozione, durante l'organizzazione e l'esecuzione di tutti i lavori, degli atti | |
| | amministrativi, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire il | |
| | rispetto delle norme in materia ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. | |
| | 152. | |
| | 18.1.22. La pulizia quotidiana della zona interessata dalle opere in costruzione e delle | |
| | vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero | |
| | dei materiali di rifiuto. | |
| | 18.1.23. L'obbligo di consentire il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello | |
| | stesso e sulle opere eseguite o in corso d'esecuzione, alle persone addette | |
| | a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi | |
| | nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto | |
| | della SSIF. | |
| | 18.1.24. Le attività necessarie a consentire l'uso anticipato delle opere terminate che | |
| | venisse richiesto dalla SSIF, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a | |
| | speciali compensi. Esso potrà richiedere che sia redatto apposito verbale | |
| | circa lo stato delle opere. | |
| | 18.1.25. La fornitura e posa in opera, a sua cura e spese, delle apposite tabelle | |
| | indicative dei lavori. | |
| | 18.1.26. L'approntamento, ove necessario, di locali adatti per pronto soccorso e | |
| | infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori occorrenti, | |
| | con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio. | |

18.1.27. La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della SSIF, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuo nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori.

18.1.28. La manutenzione, la conservazione e la pulizia delle opere fino all'approvazione del collaudo. Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate alla SSIF pronte per l'esercizio.

18.1.29. La fornitura a richiesta, alla fine di ogni mese, di fotografie digitali nel numero prescritto dalla Direzione dei lavori, da dove sia possibile rilevare agevolmente lo stato delle varie fasi dell'appalto. L'Appaltatore dovrà inoltre, con cadenza quindicinale, trasmettere al Direttore dei lavori una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica. L'Appaltatore dovrà altresì, dietro richiesta della Direzione dei lavori, ricorrere a riprese video registrate per le lavorazioni più significative e per la documentazione ante e post-operam del sito dei lavori.

18.1.30. La redazione ove richiesto dei disegni costruttivi e "as built.

18.1.31. Ove necessario, la guardiania e la sorveglianza sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della SSIF che saranno consegnate all'Appaltatore.

18.1.32. Il pagamento delle eventuali tasse e l'accollo di altri eventuali oneri per concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.

18.1.33. L'adozione, durante l'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori e, segnatamente, le disposizioni contenute nel D.lgs. 8 aprile 2008, n. 81.

18.1.34. L'Appaltatore è tenuto a partecipare attraverso il Direttore Tecnico Responsabile dei lavori alle riunioni con la Direzione dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e la SSIF, da tenersi con periodicità di almeno 30 gg, per la verifica dell'avanzamento lavori, per affrontare gli eventuali problemi che dovessero emergere.

18.1.35. Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nell'area di sedime delle opere, anche relativamente a eventuali conseguenti ritardi esecutivi, gli oneri relativi al coordinamento con gli enti gestori deputati allo spostamento e/o alla sistemazione delle canalizzazioni stesse, gli oneri conseguenti alle relative anticipazioni in denaro, alla presenza nelle aree di sedime delle opere della mano d'opera addetta agli spostamenti, nonché gli oneri derivanti dai tempi tecnico amministrativi necessari a provvedere ai suddetti spostamenti.

18.1.36. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per la misurazione dei lavori.

18.1.37. Gli oneri relativi alle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze e concessioni comunque necessari alle opere oggetto dell'appalto.

18.1.38. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, l'accesso alle aree di cantiere potrà avvenire solo da parte di addetti o tecnici muniti di apposito cartellino identificativo i

| | | |
|--|--|--|
| | cui nominativi saranno riportati giornalmente in elenchi, distinti per Ditta, | |
| | tenuti ed archiviati presso gli uffici di cantiere dell'Appaltatore, a cura | |
| | dell'Appaltatore stesso. Non potranno avere accesso ai cantieri addetti o | |
| | tecnici non muniti di cartellino, dei DPI previsti dal POS, e ai quali non è stata | |
| | fornita la formazione ed informazione prevista dalla normativa vigente. | |
| | 18.1.39. L'Appaltatore promuove la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26 | |
| | del D.lgs. 81/2008 e dovrà evidenziare, attraverso apposita sezione del | |
| | POS, i rischi dovuti alle interferenze con le attività della SSIF. | |
| | 18.1.40. Il riconoscimento alla SSIF di un indennizzo giornaliero forfettario in caso di | |
| | impossibilità di ripristino del normale esercizio ferroviario, al termine del | |
| | periodo giornaliero di lavoro, per cause dipendenti dall'Appaltatore: tale | |
| | indennizzo giornaliero forfettario è pari a €, come offerto | |
| | dall'Appaltatore in sede di gara. | |
| | 18.1.41. Gli oneri relativi all'allestimento giornaliero del cantiere. | |
| | 18.1.42. L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità dei danni di qualunque | |
| | natura che dovesse cagionare in dipendenza di omissioni, negligenze o altre | |
| | inadempienze nel corso dei lavori oggetto del presente contratto, | |
| | manlevando e tenendo indenne la SSIF da eventuali pretese di terzi. | |
| | 18.1.43. Se del caso, l'imposta di registro e di bollo del presente contratto e di tutti gli | |
| | atti eventualmente conseguenti. | |
| | ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI E RAPPORTI CON GLI | |
| | ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICI. | |
| | 19.1 L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e | |
| | normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore | |
| | e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla | |
| | | |

loro sostituzione; se l'Appaltatore è una cooperativa, tale disposizione si applicherà anche ai rapporti con i Soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e qualunque sia la natura dell'impresa, industriale o artigiana, la struttura, la dimensione e ogni altra qualificazione giuridica o economica dell'impresa stessa.

19.2 L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nell'ipotesi in cui il subappalto medesimo non sia stato autorizzato, salve e impregiudicate, in tal caso, le altre sanzioni e i diritti della SSIF.

19.3 In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, si applica il comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

19.4 In caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, si applica il comma 6 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

ART. 20 – GESTIONE DEI SINISTRI.

20.1 L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

20.2 Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

20.3 Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

20.4 Frattanto l'Appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare

l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

20.5 Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio e in generale degli oggetti necessari agli apprestamenti provvisori.

20.6 In ogni caso la valutazione dei danni dovrà ottenere l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

ART. 21. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

21.1 Qualunque oggetto di valore o che interessi la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni o altre opere inerenti il presente appalto, che a giudizio della SSIF abbia valore artistico, storico o altro qualsiasi, è di proprietà della SSIF medesima, alla quale deve essere immediatamente consegnato dall'Appaltatore, salvo diversa cogente disposizione di legge.

21.2 Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano effettuati ritrovamenti di oggetti nei termini sopraindicati, l'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Direzione dei lavori ed a rispettare tutti gli obblighi derivanti alla vigente legislazione sui Beni Culturali e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della Direzione stessa.

21.3 Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

ART. 22 - DIFETTI DI COSTRUZIONE.

22.1 L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il Direttore dei lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

22.2 Sulla opposizione dell'Appaltatore decide il Responsabile del procedimento e, qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore sul SAL immediatamente successivo.

22.3 Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce al Responsabile del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO ESERCENTE.

23.1 È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempimento, il contratto è risolto di diritto.

23.2 L'affidamento in subappalto di parte dell'oggetto contrattuale, qualora dichiarato in sede di offerta nei limiti stabiliti dal Disciplinare di gara o dalla lettera di invito a presentare offerta, sarà disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

23.3 La violazione dell'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 comporterà l'applicazione di una penale pari al 5% del valore di ogni singolo subappalto o cottimo iniziato prima dell'autorizzazione e, comunque, mai inferiore a € 3.000,00 per ciascuna infrazione.

23.4 Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto dei requisiti richiesti per il subappalto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, la SSIF, oltre alle azioni

legali previste dalla vigente normativa, applica una penale corrispondente al 5% del corrispettivo di appalto. La SSIF, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza all'autorità competente, riservandosi di dichiarare risolto il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, tramite eventuale riappalto, di pretendere comunque il risarcimento di tutti i danni e di immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

23.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della SSIF per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la SSIF da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle opere subappaltate.

23.6 Per i subappalti il cui valore è superiore a 150.000,00 euro, l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011; nelle more dell'ottenimento di tale documentazione non decorre il termine di 30 giorni per l'emissione dell'autorizzazione al subappalto.

23.7 Considerato che la concessione di costruzione ed esercizio alla SSIF della Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero avrà scadenza il 31 agosto 2021 in base alla legge 18 giugno 1998, n. 194, nell'eventualità di mancata proroga della stessa a favore di SSIF, il nuovo soggetto titolare della gestione o dell'affidamento del servizio subentrerà nel presente contratto.

ART. 24 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

24.1 L'Appaltatore dovrà sottoporre all'esame della Direzione dei lavori e della SSIF, entro 10 giorni dalla data della consegna lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, un Programma di esecuzione dei Lavori articolato per partite, redatto secondo

la forma e il dettaglio concordati con la Direzione dei lavori, in attuazione delle indicazioni del Progetto esecutivo, che tenga conto del termine contrattuale di ultimazione delle opere, delle previsioni contenute nel cronoprogramma compreso nel Progetto esecutivo, nonché delle indicazioni tutte del Progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. La violazione del presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza.

24.2 Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento esprimeranno la loro valutazione sul Programma di esecuzione dei Lavori entro 15 gg. naturali consecutivi dal ricevimento. Qualora entro tale termine i suddetti soggetti non esprimano alcun parere, il Programma di esecuzione dei Lavori presentato deve intendersi approvato; qualora esso non abbia conseguito la predetta approvazione, l'Appaltatore entro i successivi 10 giorni presenterà una nuova proposta o adeguerà quella già presentata alle direttive che avrà ricevuto.

24.3 Il Programma di esecuzione dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili e ogni altra modalità stabilita nel predetto programma, a esclusione delle modifiche e degli aggiornamenti al citato programma dovute a oggettive esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate dalla Direzione dei lavori e/o disposte dalla SSIF. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili darà luogo all'applicazione delle penali nella misura stabilita dai documenti contrattuali.

24.4 Il Programma indicherà, tra l'altro, i tempi di mobilitazione iniziale, di consegna degli impianti, di ultimazione di ciascuna delle opere, di allestimento di opere provvisoriale e di sistemazione definitiva dell'area e di quant'altro previsto dal Progetto

Esecutivo.

24.5 Unitamente al Programma dovrà essere presentata una relazione contenente i

seguenti dettagli:

- ✓ la descrizione dell'organizzazione dei cantieri;
- ✓ la descrizione delle modalità operative;
- ✓ l'elenco dettagliato degli impianti fissi o mobili;
- ✓ l'elenco dei mezzi d'opera che saranno impiegati;
- ✓ il numero degli addetti previsti in ogni cantiere nelle varie fasi dei lavori.

24.6 Il Programma dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ l'orario di lavoro si svolgerà normalmente dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo;
- ✓ ripristino delle condizioni di viabilità in sicurezza per i rotabili lungo la linea ferroviaria entro le ore 5.30 di ogni giorno: il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà l'applicazione di un indennizzo giornaliero forfettario per danni, da riconoscere a SSIF nella misura di € come indicato dall'articolo 18 del presente contratto.

24.7 L'Appaltatore nella redazione del programma di esecuzione dei lavori dovrà

tenere conto di tutti gli oneri contrattuali e segnatamente, ma senza esclusione di altri,

delle particolari condizioni di accesso al cantiere, della riduzione o sospensione delle

attività di cantiere per festività o ferie, delle eventuali difficoltà di esecuzione correlate

alla specificità di alcuni interventi e/o al periodo stagionale in cui si devono eseguire,

dell'eventualità di contemporanea presenza di altre imprese nei luoghi di intervento,

nonché delle preminenti esigenze relative alla necessaria continuità dell'esercizio

ferroviario che l'Appaltatore riconosce essere di superiore interesse per la SSIF.

24.8 Lavorazioni che non interessino i binari di corsa, ma riguardino binari morti o

tratte laterali o in ogni caso non interferiscano con il regolare esercizio ferroviario e la sua sicurezza, potranno eventualmente essere condotte in deroga alle prescrizioni di cui sopra (obbligo di orario notturno), previo accordo di volta in volta del Direttore dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

24.9 La Direzione dei lavori e il CSE potranno richiedere, ove necessario, integrazioni e/o modifiche, e aggiungere, se necessarie, prescrizioni vincolanti. Il Programma di esecuzione dei Lavori dovrà essere aggiornato ogni qualvolta il Direttore dei lavori ne faccia richiesta e ripresentato per approvazione al Direttore dei lavori.

ART. 25 - ACCERTAMENTI ED ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO.

25.1 Agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, la mandataria del RTI Appaltatore è considerata l'impresa affidataria ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e all'art. 97 del D.lgs. n. 81/2008 e a dar seguito agli adempimenti previsti dal titolo IV del D.lgs. 81/2008. In qualità di impresa affidataria l'Appaltatore dovrà, ai sensi del comma 01 dell'Allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008, indicare alla SSIF il nominativo del soggetto della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato dell'assolvimento dei compiti richiamati dal citato art. 97 del D.lgs. n. 81/2008. Tale soggetto deve essere in possesso di adeguata formazione (comma 3 ter, art. 97, del D.lgs. n. 81/2008). L'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei propri subappaltatori. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

25.2 L'Appaltatore dovrà sottoporre alla verifica di idoneità il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008 per quanto

ottiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare gli specifici Piani operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici garantendone la compatibilità tra di loro e la coerenza con il Piano operativo presentato dall'Appaltatore stesso.

25.3 L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei subappaltatori, nonché della raccolta e tenuta della documentazione relativa da parte degli stessi. L'invio alla SSIF e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione della documentazione in materia di sicurezza relativa ai subappaltatori, deve avvenire per il tramite dell'Impresa Appaltatrice.

La documentazione relativa ai subappaltatori necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi del comma 9 dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008, deve essere trasmessa alla SSIF almeno 20 giorni prima della data prevista di avviamento al cantiere delle Imprese interessate e previa verifica di idoneità del relativo POS da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

25.4 È obbligo dell'Appaltatore rispettare rigorosamente il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come eventualmente integrato, adempiere alle richieste del Coordinatore per l'Esecuzione e ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, ivi comprese quelle derivanti da circolari ministeriali. In particolare, l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione copia della comunicazione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

25.5 In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo

imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori o il Direttore dei lavori ovvero la SSIF, potrà ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008 proporre od ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

25.6 Per tali sospensioni la SSIF non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore, né i tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto subiranno slittamenti.

25.7 L'Appaltatore è obbligato a inserire nel "Piano Operativo di Sicurezza":

✓ adozione di procedure per il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;

✓ il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, locali di ricovero, impianti di betonaggio mobili, attrezzature di pronto soccorso, ecc.;

✓ una o più schede riepilogative (da aggiornare in funzione dell'avanzamento dei lavori) contenenti il riepilogo della formazione e informazione impartite a ciascun addetto della propria Impresa e dei propri subappaltatori presente in cantiere;

✓ le previsioni di pulizia e disinfestazione periodica, di spogliatoi, servizi igienici, locali di ricovero;

✓ le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale che intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni ed a quanto evidenziato nel POS di ciascuna delle Imprese esecutrici;

✓ le fonti di energia che intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

✓ i mezzi, i macchinari e le attrezzature che ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione e a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

✓ la documentazione relativa all'informazione a favore dei lavoratori riguardo il contesto delle aree di pertinenza SSIF nelle quali si andrà a operare e sugli specifici contenuti dei POS;

✓ una dichiarazione di messa a disposizione di attrezzature e apparecchiature a norma e di verifica della rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate;

✓ la previsione di opere provvisorie o apprestamenti necessari per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadacchiature degli scavi, ponteggi ecc. corredate di relazione descrittiva e ove occorre di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, calcoli statici, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

✓ la previsione di particolari accorgimenti e attrezzature che intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità | |
| | di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di | |
| | tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; | |
| | ✓ la previsione di quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del | |
| | lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi | |
| | dovranno svolgersi. | |
| | 25.9 Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove | |
| | disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze | |
| | intervenute nel corso dell'appalto, ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare | |
| | modifiche alle misure previste o ai macchinari e attrezzature da impiegare, nonché a | |
| | seguito di richiesta del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. | |
| | 25.10 Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal | |
| | Direttore di cantiere. L'Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale | |
| | impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i | |
| | piani) di sicurezza e igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo | |
| | scopo di informare e formare detto personale. | |
| | ART. 26 - DISEGNI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO - DOCUMENTAZIONE | |
| | TECNICA. | |
| | 26.1 I disegni costruttivi e di dettaglio corredati dei necessari disegni di assieme e di | |
| | riferimento, le relazioni su eventuali modalità particolari di esecuzione delle diverse | |
| | opere e i progetti dettagliati delle relative opere provvisoriale con la descrizione delle | |
| | diverse fasi di lavoro, dovranno essere eseguiti a cura dell'Appaltatore e sottoscritti | |
| | da un tecnico abilitato, nel rispetto delle forme, dimensioni e prescrizioni stabilite dagli | |
| | elaborati progettuali facenti parte dei documenti di gara e in accordo con quanto | |
| | prescritto nel presente contratto. | |
| | | |

26.2 Per le eventuali modifiche delle opere civili, concordate con il Direttore dei lavori e approvate dalla SSIF, l'Appaltatore dovrà parimenti predisporre, a sua cura e spese, i disegni costruttivi e le relazioni di calcolo da fornire, per il benessere, al Direttore dei lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni.

26.3 L'Appaltatore dovrà tenere conto anche di eventuali dati integrativi forniti in corso d'opera dalla Direzione dei lavori o dalla SSIF.

26.4 Le attività affidate all'Appaltatore comprendono, di norma, quanto segue:

- ✓ relazione su eventuali modalità particolari di esecuzione delle diverse opere;
- ✓ progetto dettagliato delle relative opere provvisoriale con la descrizione delle diverse fasi di lavoro;
- ✓ disegni costruttivi e di dettaglio corredati dei necessari disegni di assieme e di riferimento.

26.5 I suddetti elaborati dovranno essere eseguiti da un tecnico abilitato, nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dal Progetto Esecutivo ed in accordo con quanto prescritto nei documenti d'appalto.

26.6 Tali elaborati dovranno tener conto della necessaria conoscenza della zona interessata dai lavori, in particolare sotto l'aspetto geologico, geotecnico, idrologico, idraulico e meteorologico, in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

26.7 Per patto espresso, tutti gli elaborati eseguiti dall'Appaltatore sono di proprietà della SSIF, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per alcun titolo o motivo.

26.8 Tutti gli elaborati eseguiti dall'Appaltatore devono essere sottoposti all'esame di competenza della Direzione dei lavori, con un anticipo tale da consentire

all'Appaltatore il rispetto dei termini stabiliti nel Programma di esecuzione Lavori per

l'esecuzione delle opere, considerati i tempi amministrativi per la relativa istruttoria ed

eventuale rielaborazione.

26.9 L'Appaltatore deve presentare tutti gli elaborati in due copie debitamente firmati

dall'Appaltatore stesso oltre che da un tecnico abilitato, nonché in formato elettronico

su supporto informatico.

26.10 La Direzione dei lavori, a sua volta, restituirà all'Appaltatore una copia di detti

elaborati con il relativo benestare o con le eventuali correzioni o modifiche,

apponendo una delle seguenti annotazioni a timbro: "benestare"; "benestare con

commenti"; "non accettabile".

26.11 Degli elaborati per i quali è stato dato il benestare, l'Appaltatore deve

consegnare alla SSIF, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, una copia in formato

elettronico su supporto di memoria.

26.12 Il benestare rilasciato dalla Direzione dei lavori agli elaborati di cui sopra non

implica l'assunzione di responsabilità da parte della SSIF e, pertanto, non modifica

né riduce le responsabilità dell'Appaltatore.

26.13 A cura dell'Appaltatore, tutti i materiali facenti parte dell'appalto devono essere

muniti di un codice di identificazione secondo quanto indicato dalla Direzione dei

lavori.

26.14 Le codifiche e i simboli dei componenti riportati nel documento di cui sopra,

devono essere utilizzati in tutti gli elaborati (disegni, moduli, elenchi, ecc.) sviluppati

in fase di costruzione.

26.15 I dati caratteristici dei componenti dovranno essere raccolti in appositi moduli,

redatti secondo modalità da concordare con la SSIF.

26.16 L'Appaltatore curerà direttamente, ove richiesto presso le competenti Autorità,

✓ programma di manutenzione delle opere, degli impianti e dei macchinari.

ART. 27 - COLLAUDO - CONSEGNA DELLE OPERE.

27.1 Il collaudo finale avrà luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dalla normativa di riferimento, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

27.2 La SSIF si riserva il diritto di nomina del collaudatore in corso d'opera e di procedere a collaudi parziali per ciascuna partita.

27.3 Tutte le spese per le attrezzature e i materiali richiesti in sede di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

27.4 Non appena ultimati i lavori di ogni opera, la SSIF avrà la facoltà di procedere alla presa in consegna provvisoria delle opere eseguite sempreché siano stati effettuati tutti i controlli, prove e verifiche previsti dal contratto e dagli elaborati progettuali facenti parte dei documenti di gara.

27.5 La consegna dell'opera, sia in maniera totale che parziale, verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio.

27.6 All'atto della redazione del citato verbale, l'Appaltatore dovrà fornire alla SSIF i disegni costruttivi delle opere nonché le eventuali documentazioni e certificazioni di legge e, per quanto riguarda gli impianti, le necessarie certificazioni di idoneità delle apparecchiature e dei materiali forniti, nonché le relative norme di uso e manutenzione. La sottoscrizione del certificato di collaudo deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla data di trasmissione dello stesso all'Appaltatore. Trascorso tale termine il collaudo si intende pienamente accettato in ogni sua parte dall'Appaltatore con decadenza dello stesso da ogni eventuale domanda e/o riserva.

27.7 Qualora durante il normale utilizzo prima del collaudo venga rilevato che non

sono state rispettate, in tutto o in parte, le obbligazioni e gli standard prestazionali contrattuali, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare a sua cura e spese tutte le modifiche necessarie a sanare l'inadempimento o l'inesatto adempimento entro il termine del collaudo. In caso di mancata ottemperanza, si procederà all'incameramento della garanzia definitiva per le maggiori somme occorrenti per l'effettuazione delle modifiche necessarie e fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 28 - RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO.

28.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la SSIF ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre a un importo corrispondente all'utile, relativo alle opere ancora da eseguire, non superiore al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

28.2 Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'Appaltatore è calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

28.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SSIF prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

28.4 I materiali il cui valore è riconosciuto dalla SSIF a norma del comma 28.1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso.

28.5 La SSIF può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde

all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

28.6 L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della SSIF nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

29.1 La SSIF, anche previa eventuale indicazione da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- ✓ quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto dal presente contratto relativamente alla disciplina del subappalto;
- ✓ nei casi di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dalla SSIF all'Appaltatore per ritardo nell'inizio e/o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienze che in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, vengono contrattualmente configurate, ciascuna in via autonoma, come inadempimento grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;
- ✓ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal

Coordinatore per la Sicurezza.

29.2 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio troveranno applicazione le modalità stabilite dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

29.3 L'Appaltatore, in esito alla risoluzione o rescissione del contratto, al recesso della SSIF, alla necessità di eseguire d'ufficio, anche parzialmente, i lavori ed a ogni altra ipotesi di estinzione del vincolo negoziale, prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, rinunciando ad ogni eccezione e/o opposizione di sorta, all'immissione della SSIF nel possesso e nella detenzione materiale del cantiere o di parte dello stesso fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore della custodia, guardiania e buona conservazione delle opere sino al momento di tale immissione in possesso.

29.4 Nei casi di risoluzione del contratto, la SSIF provvederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva o all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 30 – ANTIMAFIA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA.

30.1 Quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa relativi all'Appaltatore siano accertati successivamente alla stipula del contratto, la SSIF, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, attiverà la presente clausola risolutiva espressa e il presente contratto si intenderà risolto immediatamente e automaticamente. In tal caso SSIF avrà diritto all'incameramento della cauzione o all'escussione della fideiussione, salvo il risarcimento del maggior danno.

30.2 Nei tempi e con le modalità disposti dal D.lgs. 159/2011 o nei casi d'urgenza, la SSIF potrà procedere a far eseguire i lavori anche in assenza della documentazione antimafia. In caso di successivo accertamento di cause ostative e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al citato D.lgs. 159/2011, la SSIF recede dal

contratto fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dalla SSIF e il risarcimento dei danni.

30.3 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla SSIF entro 15 giorni, con lettera raccomandata, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica del sussistere dei requisiti previsti dal D.lgs. 06.09.2011, n. 159; la violazione dei termini di cui al presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza.

30.4 L'Appaltatore s'impegna a inserire nei propri contratti di subappalto una clausola di risoluzione espressa, che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa relativi al subappaltatore siano accertati successivamente alla stipulazione del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto una clausola che preveda l'applicazione, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 31 – PENALI.

31.1 Relativamente alla violazione di quanto disposto dal presente contratto e alle conseguenti penali, si rimanda ai singoli articoli.

31.2 L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto.

| | | |
|--|--|-----------|
| | | |
| | <p>31.3 Violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro: la violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro comporterà l'applicazione di una penale pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.</p> | |
| | <p>31.4 Violazione degli obblighi e/o degli oneri contrattualmente previsti a carico dell'Appaltatore: le violazioni alle prescrizioni contrattuali non espressamente indicate nel presente contratto, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei lavori, della SSIF o del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la lentezza nell'esecuzione dei lavori e/o la carenza di organizzazione potranno comportare l'assoggettamento dell'Appaltatore a penalità che varieranno da un</p> | |
| | <p>minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola violazione. In caso di inadempienza grave o ripetuta alle obbligazioni contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la SSIF ha la facoltà di sospendere i pagamenti fintanto che l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di</p> | |
| | <p>assolvere le obbligazioni contrattuali con la diligenza richiesta. Tali sospensioni di pagamento non danno luogo ad interessi di sorta.</p> | |
| | <p>31.5 In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza e delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, le inadempienze dell'Appaltatore e/o dei suoi</p> | |
| | <p>subappaltatori saranno sanzionate all'Appaltatore, anche a titolo di oblazione, come segue:</p> | |
| | <p>1. per mancata esposizione del cartellino identificativo del personale - comunque presente nelle aree di lavoro - o mancata rispondenza dei dati di</p> | |
| | <p>identificazione dei cartellini con i dati di identità personale o dell'Appaltatore:</p> | |
| | <p>a) in occasione della 1^ contestazione – penale di € 50,00 e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino;</p> | |
| | <p>b) in occasione della 2^ contestazione alla medesima persona – penale di €</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | <p>54</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | 100,00 e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino; | |
| | c) in occasione della 3 ^a contestazione alla medesima persona – penale di € 200,00 e divieto permanente di accesso ai cantieri della persona sprovvista del cartellino; inoltre ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere dell'Appaltatore o Subappaltatore; | |
| | d) in caso di recidiva: ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore; in caso di inottemperanza all'ordine: messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione in danno del contratto d'Appalto o di allontanamento del Subappaltatore. | |
| | 2. per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e da inosservanze del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, anche di subappaltatori: | |
| | a) in occasione della 2 ^a contestazione sullo stesso argomento penale di € 200,00; | |
| | b) in occasione della 3 ^a contestazione sullo stesso argomento penale di € 500,00 e contemporaneo ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere dell'Appaltatore o Subappaltatore; | |
| | c) in caso di recidiva: penale da € 1.000,00 a € 2.000,00 a discrezione del Coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori e ordine di allontanamento permanente del capo cantiere dell'Appaltatore; in caso di inottemperanza all'ordine: messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione in danno del contratto d'appalto o di allontanamento del Subappaltatore. | |
| | 31.6 Indipendentemente dall'eventuale escussione della garanzia definitiva, tutte le | |

cite penali potranno essere anche cumulate tra loro ed è, comunque, fatto espressamente salvo il risarcimento del maggior danno. Indipendentemente dall'applicazione delle richiamate penali è in facoltà del Responsabile del procedimento promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

31.7 Tutte le penali previste nel presente articolo potranno essere applicate a discrezione del Responsabile del procedimento anche sui singoli Stati di Avanzamento Lavori senza attendere il conto finale.

31.8 È in facoltà della SSIF - sentito il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - su motivata richiesta dell'Appaltatore, procedere alla totale o parziale disapplicazione delle penali, anche per ragioni meramente equitative.

ART. 32 - DOCUMENTI CONTABILI, RISERVE DELL'APPALTATORE E ACCORDO BONARIO.

32.1 L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

32.2. Le riserve dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

32.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore

ritiene gli siano dovute.

32.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

32.5 Laddove l'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili sia compreso tra il cinque e il quindici per cento dell'importo contrattuale, si fa luogo alla procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016. È fatta salva la facoltà della SSIF di definire in via amministrativa quelle riserve e pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto del procedimento di accordo bonario, anche successivamente alla trasmissione degli atti di collaudo.

32.6 In ogni caso i termini previsti dall'art. 32 del D.M. LL. PP. n. 145/2000 non trovano applicazione nel presente contratto in quanto per la definizione delle riserve è necessaria l'autorizzazione del Ministero concedente. Pertanto nulla sarà dovuto all'Appaltatore per il mancato rispetto di tali tempi.

32.7 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale. Le riserve saranno inviate dalla SSIF al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per le proprie determinazioni in merito.

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

33.1 Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 32 del presente contratto, possono essere deferite ad arbitri secondo le modalità previste dall'art. 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dei commi 2 e 3.

33.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la Sua sede sarà a Roma.

33.3 È fatta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria o,

per la parte convenuta, di declinare il giudizio arbitrale a favore dell'Autorità Giudiziaria ordinaria nel termine di venti giorni di cui all'art. 810, 1° comma, c.p.c.. In caso di declinatoria il giudizio dovrà essere riassunto avanti all'Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto della declinatoria stessa.

33.4 L'Autorità Giudiziaria competente con espressa ed essenziale esclusione di ogni altro foro facoltativo è il tribunale di Roma.

ART. 34 - CLAUSOLA INTERPRETATIVA.

34.1 In deroga ad ogni altra disposizione di legge o di contratto, le Parti convengono che tutte le clausole del presente contratto, come degli atti dallo stesso richiamati e/o allo stesso allegati, nel caso di dubbio, debbano essere interpretate nel senso più favorevole alla SSIF e ciò in funzione del preminente interesse, anche di natura pubblica, a che sia garantito il continuo, regolare e migliore esercizio ferroviario di cui la SSIF è concessionaria.

ART. 35 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

35.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

35.2 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla SSIF e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola della notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 36 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

36.1 Le parti si impegnano a osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini connessi al presente contratto.

ART. 37 – RISERVATEZZA

37.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui

venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna a mantenerli segreti e a utilizzarli esclusivamente alle finalità

dell'esecuzione dei lavori, senza divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e senza

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di cui al

presente contratto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

37.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Appaltatore sarà tenuto

a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIF.

Atto soggetto ad IVA.

Domodossola,

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del C.C. si approvano espressamente i seguenti

articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

ART. 4 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E

OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 5 DOMICILIO DELL'APPALTATORE – MEZZI DI COMUNICAZIONE

ART. 6 GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: REDAZIONE E VALIDAZIONE

ART. 8 CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 9 ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

ART. 10 AMMONTARE, FORMA E PREZZI D'APPALTO

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ART. 11 | VARIAZIONI AI LAVORI - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI | |
| | ART. 12 | ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI LAVORI | |
| | ART. 13 | RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO | |
| | ART. 14 | TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI | |
| | ART. 15 | SOSPENSIONE DEI LAVORI | |
| | ART. 16 | PROROGHE | |
| | ART. 17 | DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI | |
| | ART. 18 | ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE | |
| | ART.19 | TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI E RAPPORTI CON GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICI | |
| | ART. 20 | GESTIONE DEI SINISTRI | |
| | ART. 21 | PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI | |
| | ART. 22 | DIFETTI DI COSTRUZIONE | |
| | ART. 23 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO ESERCENTE | |
| | ART. 24 | PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI | |
| | ART. 25 | ACCERTAMENTI ED ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO | |
| | ART. 26 | DISEGNI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO – DOCUMENTAZIONE TECNICA | |
| | ART. 27 | COLLAUDO – CONSEGNA DELLE OPERE | |
| | ART. 28 | RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO | |

